

QUALE SCUOLA IN ITALIA E IN EUROPA

DI BENEDETTA P. PACELLI

L'Italia arranca nelle politiche per l'integrazione degli alunni diversamente abili. E ormai una tendenza comune tra i paesi membri dell'Unione europea realizzare politiche educative che inseriscano gli alunni disabili nelle scuole ordinarie garantendo agli insegnanti diversi tipi di sostegno in termini di staff aggiuntivo, materiali didattici, formazione in servizio e strumentazione tecnica. Differenti sono però le modalità con cui vengono adottate tali politiche: la più diffusa è quella in cui gli studenti portatori di handicap vengono inseriti nel sistema scolastico ordinario. In questo caso è presente una grande varietà di servizi incentrati sulla scuola: ne sono un esempio la Spagna, la Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Svezia, l'Islanda, la Norvegia e Cipro. Poi ci sono stati che offrono una pluralità di servizi tra il sistema scolastico ordinario e quello differenziato. Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Inghilterra, Lituania, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia, Slovenia appartengono a questa categoria. La terza modalità è quella in cui gli alunni disabili vengono inseriti in scuole o classi speciali e in questo caso non seguono il curriculum ordinario previsto dalla norma, ma hanno dei piani di studi personalizzati. Questi sistemi sono regolati da una legislazione specifica, con norme diverse dalla scuola ordinaria.

■ GLI INTERVENTI PREVISTI

Non sempre è possibile analizzare le politiche messe in campo dai governi nazionali in favore dell'integrazione, talvolta a causa del carattere decentralizzato del sistema scolastico, ma anche perché di norma gli studenti disabili vengono iscritti nel sistema scolastico ordinario. Nella maggior parte dei paesi la questione è di competenza ministeriale e principalmente, ma non solo, del ministero dell'istruzione. La Francia e il Portogallo sono chiari esempi di strutture nazionali in cui la responsabilità dei provvedimenti è condivisa tra diversi ministeri. Sempre di più sta però prevalendo la tendenza condivisa verso la decentralizzazione che ha un ruolo importante in molti paesi. In Inghilterra c'è un crescente spostamento delle risorse finanziarie e dell'ambito decisionale verso coloro che sono più vicini agli studenti bisognosi di sostegno, perché, data la maggiore flessibilità che li caratterizza, essi sono in grado di portare maggiori benefici agli utenti. Negli anni 90, la Finlandia ha visto un calo delle scuole speciali a seguito del processo di decentralizzazione dall'amministrazione scolastica centrale a

L'Italia arranca nell'integrazione dei disabili. Centralizzati i finanziamenti

Prof di sostegno senza aiuti

Mancano strategie di formazione e supporto

quella periferica e gli enti locali hanno influenzato con maggiore efficacia l'organizzazione scolastica. Anche negli altri paesi scandinavi, Svezia, Danimarca e Norvegia, gli interventi per l'istruzione sono fortemente legati alla decentralizzazione. In questi paesi, una legge ha reso responsabili gli enti locali di tutti gli alunni portatori di handicap residenti nel territorio.

■ GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Dove sono presenti alunni con situazioni di handicap, l'opera del sostegno è affidata sempre a un insegnante specializzato interno o esterno alla classe. Una chiara distinzione sembra emergere, da un lato, tra i paesi in cui il sostegno è affidato a un membro specializzato dello staff scolastico e, dall'altro, tra quelli che utilizzano un professionista esterno. In questo caso, le scuole speciali attraverso i loro insegnanti svolgono un ruolo molto importante nel sostegno degli insegnanti della scuola ordinaria e degli alunni con bisogni educativi speciali. Questa realtà risponde alla tendenza sempre in aumento di rendere le scuole speciali sempre più attive come centri di risorsa. In alcuni paesi però possono coesistere entrambe le tipologie di sostegno offerte da un insegnante della scuola o da un professionista ester-

Il riconoscimento lo chiedono i genitori

DI NICOLA MONDELLI

Nuove procedure per l'handicap. A decorrere dal 3 giugno 2006, gli accertamenti ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap vanno disposti dalle apposite commissioni medico-collegiali delle Aziende sanitarie locali, secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato dal presidente del consiglio dei ministri e inserito nel dpcm n. 185 del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2006. Il decreto entrato in vigore dal 3 giugno 2006 ricalca sostanzialmente lo schema di decreto elaborato nel giugno del 2005 di intesa tra il ministero dell'istruzione e la conferenza unificata stato-regioni. Si conferma, in particolare, che gli accertamenti per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap potranno essere disposti solo su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo. In assenza, gli accertamenti non possono essere richiesti direttamente dall'istituzione scolastica.

Gli accertamenti, come dispone l'articolo 2 del decreto, dovranno essere effettuati in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta e dovranno essere documentati mediante la redazione di un verbale che dovrà indicare la patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni dell'organizzazione mondiale della sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Il verbale deve inoltre indica-

re l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

Il verbale di accertamento e il documento relativo alla diagnosi funzionale predisposti dall'unità multidisciplinare, composta dagli operatori sanitari individuati dalla Asl e dal personale insegnante della scuola e, ove presente, dall'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno, dovranno essere trasmessi, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti, ai genitori o agli esercenti la potestà parentale e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto. Alle attività indicate in precedenza dovrà seguire, da parte dell'unità multidisciplinare, la redazione di un profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato che dovrà essere definito entro il 30 luglio di ogni anno.

L'articolo 4 del decreto ribadisce, infine, che l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni (1/138) potrà essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale sulla base della certificazione rilasciata dal collegio medico attestante la situazione di handicap in stato di gravità come previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Un Osservatorio nazionale

In Italia le politiche per l'integrazione sono affidate all'autorità centrale che fa capo al ministero dell'istruzione.

È lo stesso ministero che, nel 1988, ha istituito un Osservatorio permanente per gli alunni portatori di handicap, ridisegnato poi dal ex-ministro all'istruzione, Letizia Moratti, con decreto ministeriale del 26/04/2002.

Il decreto ha affidato all'Osservatorio compiti precisi che vanno dal monitoraggio del processo di integrazione scolastica agli accordi inter-istituzionali volti a sostenere la continuità educativa, dall'orientamento scolastico e professionale al collegamento con il mondo del lavoro, dalla piena attuazione del diritto della formazione delle persone in situazione di handicap alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare e infine alle iniziative legislati-

ve e regolamentari. L'Osservatorio prevede la partecipazione dei dirigenti del ministero dell'istruzione addetti ai singoli servizi relativi all'integrazione degli alunni portatori di handicap e di esperti in campo medico e psicopedagogico.

Il sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole è compito dell'insegnante specialista membro dello staff scolastico delle scuole ordinarie.

Agisce come insegnante di classe, sostenendo l'alunno nella scuola ordinaria ed è co-responsabile con il docente di classe dell'attività didattica di tutti gli alunni. Uno dei compiti principali è la stesura di un Piano educativo individuale.

Benedetta P. Pacelli

■ I SISTEMI DI FINANZIAMENTO

I paesi adottano diversi modelli di finanziamento per l'educazione speciale. Ci sono stati che presentano un'alta percentuale di alunni iscritti nelle scuole speciali, finanziate dal governo centrale in base al numero degli alunni con particolari bisogni e in base al grado di disabilità. Le decisioni in materia spettano

a commissioni regionali o scolastiche. I paesi che utilizzano questo tipo di finanziamento basato sui bisogni per l'educazione speciale sono Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Olanda e Svizzera. Anche gli stati che hanno una percentuale relativamente bassa di alunni iscritti in scuole o classi speciali usano questo modello strutturato in un'amministrazione centrale. A Cipro, in Lussemburgo, in Liechtenstein, in Spagna e, almeno in parte, in Svezia, l'educazione speciale è finanziata dal governo centrale in base al numero degli alunni iscritti e al loro grado

di disabilità. Una seconda modalità stabilisce invece che il governo centrale assegni il finanziamento ai comuni in modo forfettario e gli enti locali hanno il compito di ripartire i fondi.

Il primo passo può essere l'utilizzo di procedure di finanziamento in funzione dei compiti: i fondi sono inviati in delega agli enti locali a prescindere dal numero degli alunni con bisogni speciali presenti sul territorio. Per esempio, per quelli con finanziamenti decentralizzati come la Danimarca, la Finlandia, Grecia, l'Islanda, la Norvegia e Svezia. Qui, gli enti locali decidono come assegnare i fondi scolastici e come utilizzarli. Nel terzo modello, invece, il finanziamento non è delegato agli enti locali ma alle regioni, le province, le Corti dei conti, le prefetture e le commissioni scolastiche. L'educazione speciale è finanziata indirettamente dal governo centrale attraverso gli organi che hanno la responsabilità del finanziamento. Questo vale, per esempio, in Francia, in Grecia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Polonia e in Italia. (riproduzione riservata)